



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oOo>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 42 del registro in data 25 novembre 2020

OGGETTO: REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA. MODIFICHE.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venticinque** del mese di **novembre**, alle ore **18,00** - previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e secondo la disposizione presidenziale prot.n.9405 del 27.4.2020, si è riunito in videoconferenza, in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il **Consiglio comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Bocola Maria Anna		X
2	Spada Alessandra	X		18	Caposiena Rosa Carolina		X
3	Cataneo Ciro	X		19	Fontanello Morena	X	
4	Marino Pierluigi	X		20	Manzaro Giuseppe		X
5	de Lilla Michele	X		21	di Scioscio Rosario Daniele		X
6	Romano Maria, Addolorata	X		22	Priore Matteo		X
7	Inglese Libera Ondina		X	23	Irmici Leonardo	X	
8	Carafa Antonio Domenico	X		24	Di Sabato Gianfranco	X	
9	Flammia Marco	X		25	Colangelo Lidya	X	
10	del Sordo Michele Aldo		X				
11	Sderlenga Francesco	X					
12	Spina Maurizio	X					
13	Pennacchio Rocco Enrico	X					
14	Florio Giovanni		X				
15	Santarelli Michele	X					
16	Stornelli Antonio	X					

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 16 (**sedici**) oltre il Sindaco. Assenti n. 8 (**otto**).

Presiede la seduta il Sig. *Ciro Cataneo*, in collegamento on line da palazzo di Città, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. *Vito Tenore* in collegamento on line da remoto.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto che:

- Il Presidente introduce l'accapo in questione;
- L'arch. Fabio Mucilli relaziona sull'accapo;
- non vi sono interventi per dichiarazione di voto;
- il Consigliere Florio Giovanni riprende i lavori, ed i Consiglieri Stornelli Antonio e Di Sabato Gianfranco lasciano i lavori, pertanto, alla votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 9 (Inglese Libera Ondina, del Sordo Michele Aldo, Stornelli Antonio, Bocola Maria Anna, Caposiena Rosa Carolina, Manzano Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele, Priore Matteo e Di Sabato Gianfranco);
- i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 agosto 1990 è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;
- L'art. 7 della Legge Regionale n. 34 15/12/2008, così modificato dall'art. 35, comma 1, lettera b), della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2010, dispone che *“Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento comunale”*;
- Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 30/09/2003 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento Cimiteriale di Polizia Mortuaria;
- Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/04/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di nuove strutture per alloggiamento loculi nel cimitero cittadino. In particolare è stata approvata la parte dello studio relativa alla progettazione e costruzione dei lotti denominati “A” ed “E” per un totale di circa 1.700 nuovi loculi;
- Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28/09/2018 è stata approvata la variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e all'elenco annuale 2018, in coerenza con quanto approvato con la richiamata deliberazione n. 25 del 30/04/2018;
- A partire dal 2018 sono stati predisposti, con successivi atti dirigenziali, i programmi di estumulazione ordinaria previsti dall'art. 41 del Regolamento Cimiteriale di Polizia Mortuaria e dall'art. 86 del citato D.P.R. 285/90;

Visto, altresì, l'art. 59 del vigente Regolamento cimiteriale di Polizia Mortuaria che recita, a partire dal quarto capoverso: *“..I manufatti (loculi) possono essere assegnati anche “in vivenza” esclusivamente al coniuge o nel caso in cui residuino al momento della richiesta, in termini di disponibilità, un numero di loculi pari a compensare un numero dei decessi pari alla media degli ultimi due anni.*

Ogni richiesta può riguardare al massimo due loculi ovvero una singola area. E' consentito il riavvicinamento di soggetti “non in vivenza” appartenenti al medesimo nucleo familiare, previa verifica di disponibilità di loculi e su esplicita richiesta dei parenti in linea retta.

Il riavvicinamento determina la perdita della titolarità del loculo di provenienza e

l'acquisizione del nuovo loculo senza oneri concessori aggiuntivi e fatto salvo i costi direttamente connessi alle attività funebri (estumulazione – tumulazione ecc.)...”

Considerato che:

- a seguito dell'attuazione della programmazione di estumulazione ordinaria è stata eliminata l'annosa problematica delle sepolture provvisorie, poiché, a partire dal 2018, si è provveduto alla concessione di loculi a titolo definitivo;
- tale attività ha fatto emergere la necessità per i cittadini di poter definire anche la ricongiunzione a coniugi e/o parenti entro il primo grado in linea diretta in “vivenza”, questo al fine di evitare lo spostamento continuo di salme per consentire agli stessi coniugi e parenti entro il primo grado di “riposare” uniti;
- a tale necessità si è evidenziata quella di cittadini che, purtroppo, non hanno parenti prossimi viventi o che siano rimaste sole a seguito di dipartita del coniuge e/o dei parenti entro il primo grado in linea diretta;

Ritenuto che, rispetto alle precedenti considerazioni, risulta quanto mai necessario rimodulare il periodo evidenziato dell'art. 49 al fine di dare una corretta definizione e soluzione delle richiamate necessità nella seguente formulazione a partire dal quarto capoverso:

“..I manufatti (loculi) possono essere assegnati, previa verifica della disponibilità ed al fine di ottemperare al principio di “ricongiungimento familiare”, anche “in vivenza” esclusivamente al coniuge o, in assenza, a parenti ascendenti in linea diretta entro il primo grado del deceduto, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 65 anni di età.

E' consentito il “ricongiungimento familiare” di defunti coniugi o di parenti in linea diretta entro il primo grado, o, in assenza, entro il secondo grado, previa verifica di disponibilità di loculi e su esplicita richiesta dei parenti in linea retta.

Il riavvicinamento determina la perdita della titolarità del loculo di provenienza e l'acquisizione del nuovo loculo, previa corresponsione della differenza di costo dei nuovi loculi rispetto a quelli di provenienza, nonché dei costi direttamente connessi alle attività funebri (estumulazione - tumulazione)...”

Dato atto che:

- la pratica è stata licenziata dalla V Commissione – Personale- Servizi Municipali - Trasporti – Commercio.
- il presente atto non comporta implicazioni di carattere economico-finanziario;

Con voti favorevoli n. 16 espressi, per appello nominale dai n. 15 Consiglieri, oltre il Sindaco, presenti ed assenti n. 9 (Inglese Libera Ondina, del Sordo Michele Aldo, Stornelli Antonio, Bocola Maria Anna, Caposiena Rosa Carolina, Manzano Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele, Priore Matteo e Di sabato Gianfranco);

DELIBERA

1. di approvare la modifica all'art. 59 del Regolamento Cimiteriale di Polizia Mortuaria , approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2017, che a partire dal quarto capoverso viene così riformulato:

“..I manufatti (loculi) possono essere assegnati, previa verifica della disponibilità ed al fine di ottemperare al principio di “ricongiungimento familiare”, anche “in vivenza” esclusivamente al coniuge o, in assenza, a parenti ascendenti in linea diretta entro il primo grado del deceduto, a condizione che essi abbiano compiuto almeno

65 anni di età.

E' consentito il "ricongiungimento familiare" di defunti coniugi o di parenti in linea diretta entro il primo grado, o, in assenza, entro il secondo grado, previa verifica di disponibilità di loculi e su esplicita richiesta dei parenti in linea retta.

Il riavvicinamento determina la perdita della titolarità del loculo di provenienza e l'acquisizione del nuovo loculo, "previa corresponsione della differenza di costo dei nuovi loculi rispetto a quelli di provenienza, nonché dei costi direttamente connessi alle attività funebri (estumulazione - tumulazione)..."

2. di pubblicare il Regolamento così come modificato dal presente atto, sul sito istituzionale del Comune di San Severo;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione immediatamente eseguibile.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D. lgs. n. 267/2000;

Con il medesimo risultato della votazione precedente;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI
AREA V – URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE – SERVIZI CIMITERIALI Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. IL DIRIGENTE V AREA f.to Arch. Fabio Mucilli



CITTA' DI
SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO CIMITERIALE
E DI POLIZIA MORTUARIA

Modificato con Deliberazione C.C. n. 42 del 25.11.2020

REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

T I T O L O I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

ARTICOLO 4 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL TRASPORTO DI SALMA

ARTICOLO 5 – PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

ARTICOLO 6 – VISITA NECROSCOPICA

ARTICOLO 7 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

ARTICOLO 8 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 9 – PERIODI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE (ART. 5 Reg. Reg.)

CAPO III – FERETRI

ARTICOLO 10 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

ARTICOLO 11 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

**ARTICOLO 12 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE
E TRASPORTI**

ARTICOLO 13 - FORNITURA GRATUITA DI CASSE

ARTICOLO 14 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 15 - TRASPORTI FUNEBRI - DIRITTI

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO

ARTICOLO 17 - ORARIO DEI TRASPORTI

ARTICOLO 18 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

ARTICOLO 19 - RITI RELIGIOSI

ARTICOLO 20 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

**ARTICOLO 21 - MORTI PER MALATTIE INF.VE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI
RADIOATTIVITÀ**

**ARTICOLO 22 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER
SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE**

ARTICOLO 23 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

ARTICOLO 24 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

ARTICOLO 25 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

ARTICOLO 26 – ATTIVITA' FUNEBRE (art. 8 reg. Reg. 8/2015).

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 27 - ELENCO CIMITERI

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

ARTICOLO 30 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

ARTICOLO 31 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI CONGREGHE

O SIMILARI

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 33 - PIANO CIMITERIALE

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 34 - INUMAZIONE

ARTICOLO 35 - CIPPO

ARTICOLO 36 - TUMULAZIONE

ARTICOLO 37 - SEPOLTURA PROVVISORIA

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE

ARTICOLO 39 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

ARTICOLO 40 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

ARTICOLO 41 - ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 42 - TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 43 - RACCOLTA DELLE OSSA

ARTICOLO 44 - OGGETTI DA RECUPERARE

ARTICOLO 45 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 46 - CREMAZIONE (art. 10 Reg. Reg. 8/2015)

ARTICOLO 47 - REGISTRO PER CREMAZIONE (art. 11 Reg. Reg. 8/2015)

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, DISPERSIONE DELLE CENERI E AFFIDAMENTO

ARTICOLO 48 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI (art. 12-13-14 Reg. Reg. 8/2015)

ARTICOLO 49 - STRUTTURE PER IL COMMIATO (art. 15 Reg. Reg. 8/2015)

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 50 - ORARIO

ARTICOLO 51 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

ARTICOLO 52 - DIVIETI SPECIALI

ARTICOLO 53 - RITI FUNEBRI

ARTICOLO 54 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

ARTICOLO 55 - FIORI EPIANTE ORNAMENTALI

ARTICOLO 56 - MATERIALI ORNAMENTALI

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 57 - SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 58 - DURATA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 59 – MODALITA' DI CONCESSIONE

ARTICOLO 60 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 61 - MANUTENZIONE

ARTICOLO 62 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 63 – SUBENTRI

ARTICOLO 64 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

ARTICOLO 65 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 66 - REVOCA

ARTICOLO 67 - DECADENZA

ARTICOLO 68 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

ARTICOLO 69 – ESTINZIONE

TITOLO IV - ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 70 - TIPI DI ILLUMINAZIONE - LAMPADE VOTIVE

ARTICOLO 71 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ED ABBONAMENTO

ARTICOLO 72 - MODIFICA AGLI IMPIANTI

ARTICOLO 73 - DOVERI DELL'UTENTE

ARTICOLO 74 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

**TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE
DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

**ARTICOLO 75 – ATTIVITA' E SERVIZI IN AMBITO NECROSCOPICO,
CIMITERIALE E FUNEBRE - REGISTRO DI
CATEGORIA - ACCESSO AL CIMITERO**

**ARTICOLO 76 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE
DI SEPOLTURE PRIVATE**

ARTICOLO 77 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE

ARTICOLO 78 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

ARTICOLO 79 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

ARTICOLO 80 - ORARIO DI LAVORO

**ARTICOLO 81- SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

ARTICOLO 82 -VIGILANZA

ARTICOLO 83 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 84 - FUNZIONI - AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 85 - DIVIETI - VIGILANZA

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONE VARIE

**ARTICOLO 86 - ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE LOCULI PER DEFUNTI CHE
ABBIANO AVUTO IL CONIUGE O PARENTI DI 1°GRADO CONVIVENTI
PORTATORI DI HANDICAP**

ARTICOLO 87 - MAPPA

ARTICOLO 88 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

ARTICOLO 89 - REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 90 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

ARTICOLO 91 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 92 – CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 93- EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 94- CAUTELE

ARTICOLO 95 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO - UFFICICOMUNALI

ARTICOLO 96- CONCESSIONI PREGRESSE

ARTICOLO 97 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE

MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

ARTICOLO 98 - RINVIO

ARTICOLO 99 – SANZIONI

ARTICOLO 100 - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ

REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10/09/90, n. 285, della legge 30/03/2001, n. 130, recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*", della legge regionale 15/ 12/2008, n. 34, recante "*Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*", nonché del Regolamento Regionale del 11/03/2015 n. 8, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, nel territorio comunale, la totalità dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata , nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

La presente disciplina garantisce il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento ed in conformità del Regolamento Regionale n. 8/2015, si intende per:

a) **ambito necroscopico:** tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del Comune sia del servizio sanitario regionale, quali:

- a.1 il trasporto funebre per indigenti;
- a.2 la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
- a.3 il deposito di osservazione;
- a.4 l'obitorio;
- a.5 le attività di medicina necroscopica;

b) **ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:**

- b.1 le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
- b.2 le concessioni di spazi cimiteriali;

- b.3 la cremazione;
- b.4 l'illuminazione elettrica votiva;
- b.5 i rifiuti;

c) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:

- c.1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
- c.2 la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
- c.3 cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
- c.4 il trasporto di salma e di cadavere
- c.5 le operazioni di tumulazione/estumulazione – inumazione/esumazione;
- d) **cadavere**: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- e) **celletta ossario**: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- f) **cinerario Comune**: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- g) **cremazione**: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- h) **estumulazione**: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i) **esumazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- j) **feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k) **inumazione**: sepoltura di feretro in terra;
- l) **medico curante**: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenciato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m) **nicchia cineraria**: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n) **operatore funebre**: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- o) **ossario Comune**: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- p) **polizia mortuaria**: attività da parte degli enti competenti di tipo:
 - p.1 autorizzatoria;
 - p.2 di vigilanza e di controllo;
 - p.3 sanzionatoria;
- q) **resti mortali**: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r) **salma**: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s) **traslazione**: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t) **trasporto funebre**: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u) **tumulazione**: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba.

ARTICOLO 3 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'art. 72 del Regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e alla vigente normativa in materia. La dichiarazione di morte, redatta secondo il modello di cui al successivo art. 37, co.1., lett. b.1, contiene, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l'ora ed il luogo del decesso.

L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 co.1, lett. b.3, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

Il medico curante redige la denuncia di causa di morte ISTAT entro ventiquattro ore dall'ora del decesso, indicata nella predetta dichiarazione di morte.

In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte ISTAT è affidata, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.P.R. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico.

Qualora gli aventi diritto manifestino l'intenzione di avvalersi delle previsioni del comma 1, art.10 della l. r. 34/2008, a richiesta e ad onere dei familiari, la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:

- a. alla sala del commiato;
- b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
- c. al civico obitorio;
- d. all'abitazione propria o dei familiari;
- e. ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990.

Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co.1, lett.a.1, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.

La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1.

La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente in originale e di copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della l. r. 34/08, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

I congiunti, come individuati dall'art. 4 del DPR 223/1989, purché non si oppongano altri aventi titolo, possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 10, comma 1, della l. r. n.34/2008.

Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

ARTICOLO 4 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL TRASPORTO DI SALMA

Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente art.3, c.5, del presente regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.

Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.

Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.

Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

ARTICOLO 5 – PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

I soggetti deceduti non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 285/90. In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate al Civico Obitorio.

ARTICOLO 6 – VISITA NECROSCOPICA

Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.

La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post mortali.

La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.2. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico.

ARTICOLO 7 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti, con le precisazioni di seguito riportate, sono compresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1°, fatta salva la eventuale azione di rivalsa per le spese sostenute;
- la deposizione delle ossa in ossario Comune;
- la dispersione delle ceneri in cinerario Comune all'interno del cimitero;

- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- l'inumazione in campo Comune, solo nel caso di salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari , tramite indagine dei Servizi Sociali.

Tra i servizi a pagamento sono compresi:

- servizi di inumazione/esumazione;
- servizi di tumulazione/estumulazione;
- servizi di cremazione salma e/o resti ossei;
- servizi di illuminamento di tipo "votivo";
- servizio di apposizione lapidi e/o Cippi su loculi e/o aree cimiteriali di proprietà comunale dati in concessione pluriennale;
- servizi di trasferimento della salma;
- servizi di gestione amministrativa.

Il Comune, con specifica deliberazione di Giunta può individuare particolari ed ulteriori servizi nonché quelli da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 10/09/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- l'orario di apertura e chiusura;
- copia del presente regolamento;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 9 – PERIODI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE (ART. 5 Reg.to Reg.le)

I soggetti deceduti non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 285/90.

In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate al Civico Obitorio.

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero da un proprio delegato nonché dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, di cui all'art 163 del D.lgs. 230/95.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – FERETRI

ARTICOLO 10 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.

Fermo restando le procedure e caratteristiche relative al feretro desumibili dalle norme di riferimento e dal Reg. Reg. n° 8/2015, in ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma.

Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 11 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La chiusura del feretro è effettuata dagli addetti dell'impresa che svolge l'attività funebre, i quali verificano l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto e ne attestano l'esecuzione.

Inoltre, gli addetti dell'impresa che svolge l'attività funebre o personale tecnico all'uopo incaricato dal Servizio Cimiteriale in riferimento alla L.R. n. 34 del 15/12/2008, vigilano e controllano l'applicazione della norma di cui al successivo art. 12.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 12 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);

le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e superiore a cm. 3;

la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e ss.mm.ii.;

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/08/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al periodo precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P. R n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti , da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR n. 285;

e) cremazione:

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso.

La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti delle salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo , se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 10 della Legge Regionale n. 34/2008 ed al Reg.to Reg.le n. 8/2015.

ARTICOLO 13 - FORNITURA GRATUITA DI CASSE

Il Comune può fornire gratuitamente la cassa di cui all'art. 12. lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente dei Servizi Sociali, sulla base di apposita Relazione del Servizio Sociale Professionale del Comune, o in mancanza da altro Servizio competente, che ne ha la responsabilità

civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 14 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 15 - TRASPORTI FUNEBRI - DIRITTI

Il servizio di trasporto funebre è da considerarsi servizio indispensabile, dovuto per legge.

Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, ai luoghi di culto, al Cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi:

- a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima;
- b) il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nel feretro;
- c) il prelievo e la movimentazione di quest'ultimo;
- d) il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008, recante "*norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*", dagli art. 5 e 7 del Reg.to Reg.le 8/2015 e dalle norme contenute nel presente regolamento per quanto non in contrasto con le norme di rango superiore.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito a cura dei parenti del defunto fino al 6 grado, se viventi, in caso contrario a carico del Comune.

I carri destinati ai trasporti funebri devono avere le caratteristiche indicate dall'art. 20 del DPR n. 285/1990, e essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.

Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.

Il Comune di San Severo, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all' art. 10 della L.R. n. 34/2008.

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge di Pubblica Sicurezza, comprende:

- a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque , qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima;
- b) il suo prelievo , la movimentazione e la deposizione nel feretro;
- c) il prelievo della salma dal luogo del decesso ed il trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze o dove si svolgono le esequie, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o all'uno o all'altro di questi luoghi, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad ossequiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei Pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

L'incaricato del trasporto di cadavere, resti mortali e ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'addetto al cimitero.

Per il trasporto di salma: il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il S.S.N., intervenuto in caso di decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso che il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

La certificazione medica di qua è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Puglia (art. 10 L.R. 34/2008).

All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione (comma 7 art. 10 L.R. 34/2008). Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile della conduzione dell'attività funebre.

ARTICOLO 17 - ORARIO DEI TRASPORTI

I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco.

Il Responsabile del servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 18 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12; inoltre, se il trasporto è compiuto dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma occorre praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il documento deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Il personale dell'impresa autorizzata è tenuto a provvedere:

- alla guida dei mezzi;
- alla composizione della salma nella bara;
- alla chiusura del feretro;
- al carico e scarico a braccia del feretro, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi, dall'abitazione o deposito di osservazione od ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie e fino al suo arrivo al Cimitero;
- al noleggio di celle di refrigerazione e di accessori di base - catafalco, tavolino portafirme e quant'altro, ove richiesto;
- all'arredo della camera mortuaria;
- alla comunicazione del decesso attraverso stampa o manifesti murali;
- ad altre prestazioni inerenti il mandato, da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

L'impresa deve assicurare il servizio con personale di età superiore ai 18 anni ed in possesso di idoneità lavorativa di operatore necroforo. Il personale deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso. E' fatto assoluto divieto di chiedere o accettare compensi dai dolenti. Il personale dev'essere dotato, a spese dell'impresa, di una divisa adatta e decorosa e non può indossare distintivi od altri oggetti estranei al servizio.

L'impresa è responsabile, verso il Comune, della disciplina, dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.

La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio di trasporto è libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento e causa di revoca dell'autorizzazione.

Allo stesso modo e con i medesimi effetti, è fatto divieto corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino affari.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10 ed 11 della L.R. n. 34/2008.

ARTICOLO 19 - RITI RELIGIOSI

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 20 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

Il trasporto di salma e/o cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10 e 11 della L. r. n. 34/2008.

ARTICOLO 21 - MORTI PER MALATTIE INF.VE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 22 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'funzionario responsabile o delegato dal Comune; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è allegata l'attestazione degli addetti al trasporto dell'impresa che svolge l'attività funebre, relativa alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.

Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 15.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o delegato, osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10 ed 11 della LR n. 34/2008.

ARTICOLO 23 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato civile con provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 24 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

Si osservano le prescrizioni e le norme di legge di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008 e agli artt. 27, 28, 29,30, del DPR 285/1990.

Il passaporto mortuario, previsto dagli artt. 28-28-29 del D.P.R. n. 285/1990, per i cadaveri/le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al Sindaco del Comune ove trovatisi il cadavere/salma. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10 ed 11 della L.R. n. 34/2008.

ARTICOLO 25 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal funzionario responsabile o delegato dal Comune.

Il rilascio del passaporto mortuario previsto dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, per le salme da estradare all'estero, compete al Funzionario responsabile o delegato dal Comune se la salma si trova nel territorio comunale. Compete all'Autorità competente del luogo da cui la salma viene estradata, per le salme da introdurre nel territorio nazionale.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

ARTICOLO 26 – ATTIVITA' FUNEBRE (art. 8 reg. Reg. 8/2015).

L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 15. L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a) la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b) l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c) l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P..

Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

- a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.
- b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
- c. un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
- d. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.

e. Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge regionale.

Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a) Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione

dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare con- tratto registrato.

Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 27 - ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale ubicato in Via Zannotti.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed art. 6, comma 2, della legge regionale n. 34/2008.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita attraverso il Responsabile della Polizia Municipale e gli Uffici comunali competenti.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione salme, di resti, di ceneri, nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti autorizzati.

Le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti specificatamente autorizzati.

ARTICOLO 29 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Nell'interno del cimitero dovrà essere individuato, dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, un reparto speciale destinato alla dispersione delle ceneri, se richiesta.

ARTICOLO 30 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone

decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

ARTICOLO 31 – AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI CONGREGHE O SIMILARI

Le Congreghe e/o Associazioni comunque senza fini di lucro, ai fini del presente Regolamento sono considerate come Enti di cui agli artt. 90 e 93 del DPR n ° 285 del 10/09/90.

Il Comune può concedere a tali Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistemazione di inumazione e tumulazione individuale per le famiglie e collettività.

A tali sepolture, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione le disposizioni generali e particolari stabilite dal DPR 10/09/1990 n. 285, dal Regolamento Regionale e del presente Regolamento, avuto riguardo alla natura della sepoltura stessa.

Le aree destinate alla costruzione di celle per loculi debbono essere previste dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui al Capo II.

Il diritto d'uso delle sepolture concesse alle congregazioni di cui al presente articolo è riservato alle persone specificatamente contemplate nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per campi di inumazione , la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero , dispone aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Le NTA del Piano Attuativo disciplinano, per le sepolture private, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati , cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P .R. 10/09/1990 n. 285 e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 33 - PIANO CIMITERIALE

Il Comune di San Severo dovrà dotarsi di piano cimiteriale da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme, riconducibili alle seguenti categorie: campi comuni, campo Comune per non credenti, colombari, edicole funerarie e tombe di famiglia, tumulazioni individuali (loculi), celle , nicchie

cinerarie, cinerario Comune, strutture di commiato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n.34/2008.

Detto Piano sarà soggetto, al pari dei piani urbanistici attuativi, a revisione decennale. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenzia le di inumazioni , tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- di quanto previsto e disposto dall'art. 4 e 7, commi 2, lett. a) e 3, della legge regionale n.34/2008.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale:

- trovano applicazione per quanto applicabili le NTA riferite al Piano Attuativo;
- si procede ad una ricognizione puntuale dell'esistente per l'individuazione di eventuali nuovi spazi, da destinare a concessioni ad uso privato, da approvarsi, previo parere delle diverse aree tecniche (Urbanistica e servizi Cimiteriali) per quanto di rispettiva competenza, da parte dell'organo Consiliare.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 34 – INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate dagli uffici comunali con il pagamento secondo il corrispettivo indicato in tabella.

Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree assegnate in concessione.

ARTICOLO 35 - CIPPO

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

In sostituzione del cippo potrà essere posto un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi i causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 36 - TUMULAZIONE

Sono soggette a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,90.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m 0.70, di larghezza m 0.30, e di altezza m 0.30.

Per le nicchie cinerarie individuali le misure di cui al comma precedente, non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0.30 - m 0.30 e m 0.50.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 37 - SEPOLTURA PROVVISORIA

A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito nella tabella delle tariffe.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi.

Il canone di utilizzo, approvato dalla Giunta Comunale, è calcolato in annualità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

Il costo del canone non include gli oneri per tumulazione ed estumulazione che verranno conteggiati come da tariffario.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, con esclusione comunque dei mesi di luglio e agosto. Le esumazioni sono, di norma, eseguite senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con proprio provvedimento.

Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Responsabile del Servizio competente, su parere dell'ASL in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico chimiche, idrogeologiche del terreno e di disporre ulteriore periodo di inumazione.

Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il soggetto competente, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

ARTICOLO 39 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria, comunque riferibili ad un numero di salme superiore a 10 unità, in un campo Comune è fissato con comunicazione di servizio preposto da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

ARTICOLO 40 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione dell'Autorità Sanitaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, con esclusione comunque dei mesi di luglio e agosto. Le esumazioni sono, di norma, eseguite senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. dichiarerà, su richiesta del Responsabile del Servizio competente, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008.

Le esumazioni o le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Medicina Legale della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 41 – ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore alla concessione in vigore.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore alla concessione in vigore;
- su ordine dell' Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario Comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo Comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, o ritumulato in controcassa.

Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza dell'Autorità Sanitaria. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, con esclusione comunque dei mesi di luglio e agosto. Le estumulazioni sono, di norma, eseguite senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).

Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, con esclusione comunque dei mesi di luglio e agosto. Le estumulazioni sono, di norma, eseguite senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'operazione è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Responsabile competente ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del medico individuato dalla medesima Autorità.

Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con proprio provvedimento.

ARTICOLO 42 - TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni ed estumulazione ordinarie rientrano tra i servizi “a pagamento” e sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, sostituito dall'art. 298 del DPR 115/2002,trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 43 - RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario Comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 44 - OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, effettuate da personale incaricato dal Comune o altri soggetti autorizzati, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Responsabile del Servizio.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi . Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 45 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i

materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 46 – CREMAZIONE (art. 10 Reg.to Reg.le 8/2015)

Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell'urna, l'autorizzazione è rilasciata da parte dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso che ha formato l'atto di morte, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste ed indicate dall'art.3, lettera b) della legge n.130/2001.

Il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma, 1, lett. a.3), attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.

L'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interramento), dell'urna cineraria. L'interramento avviene in una apposita area cimiteriale che i Comuni sono tenuti ad individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n. 218, a condizione di reciprocità.

Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale.

Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.

Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.

L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

ARTICOLO 47 – REGISTRO PER CREMAZIONE (art. 11 Reg.to Reg.le 8/2015) MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, DISPERSIONE DELLE CENERI E AFFIDAMENTO

È istituito presso ogni Comune il registro della cremazione per i residenti.

Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.

Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

ARTICOLO 48 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI (art. 12-13-14 Reg.to Reg.le 8/2015)

L'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.

L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.

Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale / edificio non custodito.

L'ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini del l'aggiornamento del registro di custodia.

In detto registro sono indicati:

- a) l'affidatario dell'urna;
- b) l'indirizzo di residenza;
- c) i dati anagrafici del defunto cremato;
- d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- f) la data , il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.

In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidatario delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario Comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'art. 13 della legge regionale n.34/2008.

La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione. E' vietata:

- nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
- in edifici o altri luoghi chiusi.

La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.

In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o

altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune della regione Puglia nel cui territorio è stata richiesta la dispersione.

La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune.

Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006.

ARTICOLO 49- STRUTTURE PER IL COMMiato

(art. 15 Reg.to Reg.le 8/2015)

Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del presente Regolamento per la conduzione dell'attività funebre.

Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico - sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Le strutture per il commiato devono possedere:

- a) accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
- b) camera ardente;
- c) disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
- d) locale spogliatoio per il personale;
- e) deposito per il materiale;
- f) servizio igienico per il personale;
- g) servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
- h) eventuale locale di ristoro.

Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

- temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
- umidità relativa $60 \pm 5\%$.

La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:

- impianto illuminazione di emergenza;
- apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione;
- gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.

Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui al punto precedente.

Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori, di cui all'art. 16 del Reg.to Reg.le 8/2015 prima di essere avviato all'attività.

Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 50 – ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 51 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- alle persone in stato di ebbrezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all' interno del cimitero attività di questua;
- ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute “certificabili” il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare le tombe di familiari a mezzo veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 52 - DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare , parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi ;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti;
- distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 53 - RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 54 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali compatibili con il tipo di sepoltura e senza pregiudizi delle sepolture adiacenti.

Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà alla rimozione.

ARTICOLO 55 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Al Comune compete la cura e la gestione delle aree a verde e dei viali all'interno delle aree cimiteriali.

ARTICOLO 56 - MATERIALI ORNAMENTALI

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse

o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 45 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 57 - SEPOLTURE PRIVATE

Nel cimitero comunale possono esistere le seguenti specie di sepoltura:

- sepoltura a pagamento, ad esclusione degli indigenti, nei campi di inumazione;
- sepoltura a pagamento, ad esclusione degli indigenti, mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
 - cellette-ossario pure costruite dal Comune;
 - aree per la costruzione di sepoltura in, edicole, cappelle.

La sepoltura privata è una concessione amministrativa.

Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali, cappelle, edicole, monumenti e di sepulture.

Il rilascio della concessione per la costruzione della cappella, edicola, monumento, ecc. comporta il pagamento del prezzo corrispondente ed impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione delle opere entro il termine previsto nell'atto di concessione.

Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepulture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dall'atto concessorio, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone determinato dalla Giunta comunale.

Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato Giunta comunale, viene stipulata ai sensi della normativa vigente in materia, previa assegnazione del manufatto.

La concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, concessa a tempo determinato, è revocabile. Essa lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del bene, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;
- la/e persona /e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante *pro-tempore*, concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 58 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

La durata, per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, è fissata:

- in 70 anni per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;
- fino a 50 anni per i loculi costruiti dal Comune;
- fino a 10 anni per le cellette ossario;
- in 10 anni per le concessione per inumazione.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per periodi:

- anni 30 per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;
 - anni 20 per i loculi costruiti dal Comune;
 - anni 10 per le cellette ossario e per le concessione per inumazione,
- dietro pagamento del canone di concessione rapportato alla durata di riferimento.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Le concessioni rilasciate in “stato di vivenza” e quelle la cui durata è superiore al periodo utile alla mineralizzazione dei resti mortali potranno essere revocate ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento delle aree cimiteriali.

La situazione di “insufficienza” dovrà essere dichiarata con espresso atto formale dal parte della Giunta Comunale previa specifica verifica del servizio preposto.

ARTICOLO 59 – MODALITA' DI CONCESSIONE

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 57, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previa pubblicazione di apposito bando pubblico, sulla base di ordine cronologico di richiesta.

La concessione di manufatti (loculi) disponibili viene ordinariamente effettuata su base cronologica partendo dal loculo posto sulla prima fila (più bassa) prima colonna (lato sx) e procedendo per ordine di colonna.

I manufatti (loculi) possono essere assegnati anche “in vivenza” esclusivamente al coniuge o nel caso in cui residuino al momento della richiesta, in termini di disponibilità, un numero di loculi pari a compensare un numero dei decessi pari alla media degli ultimi due anni.

Ogni richiesta può riguardare al massimo due loculi ovvero una singola area.

I manufatti (loculi) possono essere assegnati, previa verifica della disponibilità ed al fine di ottemperare al principio di “ricongiungimento familiare”, anche “in vivenza” esclusivamente al coniuge o, in assenza, a parenti ascendenti in linea diretta entro il primo grado del deceduto, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 65 anni di età.

E' consentito il “ricongiungimento familiare” di defunti coniugi o di parenti in linea diretta entro il primo grado, o, in assenza, entro il secondo grado, previa verifica di disponibilità di loculi e su esplicita richiesta dei parenti in linea retta.

Il riavvicinamento determina la perdita della titolarità del loculo di provenienza e l'acquisizione del nuovo loculo, previa corresponsione della

differenza di costo dei nuovi loculi rispetto a quelli di provenienza, nonché dei costi direttamente connessi alle attività funebri (estumulazione - tumulazione)..”

La concessione delle aree, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, è a tempo determinato e non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La Giunta Comunale, con proprio atto, nello stabilire le tasse di concessione, determinerà anche la durata delle concessioni che, pur potendo essere diversa da quanto previsto all'art. 58, non potrà comunque essere superiore a 90 anni.

Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da vera e propria concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescindibile.

Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nella piena disponibilità e proprietà del posto o dei posti rinunciati o abbandonati. In tal caso rientrano nella piena disponibilità e proprietà tutte le opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.

ARTICOLO 60 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Salvo quanto già previsto dall'art. 59, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente e preventivamente indicate dall'Ente Concessionario in quanto iscritte allo stesso fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, da presentare al Responsabile del Servizio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "*convivenza*" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui precedenti commi.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, del fondatore del sepolcro e/o suo successore depositata presso il Comune almeno 5 (cinque) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue a quanto concesso, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 61 - MANUTENZIONE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per i motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 62 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

Le concessioni in uso di aree per tomba di famiglia, cappelle, edicole, ecc. di cui all'art. 57, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 76 ed alla esecuzione delle opere relative entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto concessorio pena l'automatica decadenza delle concessioni stesse.

Per motivi giustificati, da valutare caso per caso, a richiesta degli interessati, con deliberazione della Giunta comunale, sentito il Responsabile dell' Ufficio Tecnico comunale, può essere concessa , una proroga non superiore a 12 mesi.

Qualora l'area all'atto della stipula dell'atto di concessione, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'arca stessa.

Nel caso di decadenza di cui al precedente comma, al concessionario, previa richiesta, spetta il rimborso del 50% di quanto versato a titolo di corrispettivo concessorio.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 63 – SUBENTRI

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 60 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 60, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato

notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 64 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 65 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 59, salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo pari all'80% del valore documentato e desumibile da legittime certificazione di spesa per le opere costruite.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 66 - REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata con atto emanato dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un 'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 67 - DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal penultimo comma dell'art. 60;
- quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 61;
- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ARTICOLO 68 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo Comune, ossario Comune, cinerario Comune.

Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 69 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58 e 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo Comune, nell'ossario Comune o nel cinerario Comune.

TITOLO IV - ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 70 - TIPI DI ILLUMINAZIONE - LAMPADE VOTIVE

Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, loculi, edicole, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).

Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune con diritto di esclusività e può essere gestito in economia o mediante ditta appaltatrice.

ARTICOLO 71 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ED ABBONAMENTO

La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato all'Ufficio Tributi se il servizio è gestito in economia od alla Ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata. In quest'ultimo caso, la Ditta appaltatrice dovrà presentare, per ogni impianto, apposito modulo compilato, che dovrà essere controfirmato dall'addetto dell'Ufficio Tributi.

La durata minima dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. L'abbonamento avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, o con un versamento unico annuale.

Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta comunale e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati e di altre considerazioni da specificare nel relativo atto.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica, con esclusione della tassa di quietanza.

ARTICOLO 72 - MODIFICA AGLI IMPIANTI

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 73 - DOVERI DELL'UTENTE

È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.

Il Comune o l'Impresa appaltatrice avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.

ARTICOLO 74 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

**ARTICOLO 75 – ATTIVITA' E SERVIZI IN AMBITO NECROSCOPICO,
CIMITERIALE E FUNEBRE - REGISTRO DI
CATEGORIA - ACCESSO AL CIMITERO**

Il Comune provvede ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad esso spettanti ai sensi della normativa statale e regionale. Così come previsto dall'art. 5 della L.R. n.34/2008 la gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale come definiti all'art. 2 del presente regolamento.

Le attività funebri, come definite dal medesimo articolo, ed in particolare le lavorazioni volte alla esecuzione di attività cimiteriali, quali inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazione di feretri all'interno del cimitero, opere murarie per inconvenienti igienico sanitari e quant'altro connesso al dare i lavori finiti, rientrano nelle attribuzioni specifiche delle ditte concessionarie cui compete l'onere economico associato a ciascuna lavorazione.

Le ditte che intendono eseguire lavori, nell'interno del Cimitero, per conto dei concessionari di sepolture quali lapidi, tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie, devono ottenere l'iscrizione nel registro di categoria dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per l'iscrizione nel registro di categoria le ditte dovranno far pervenire al Comune apposita domanda corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di C. I. A. A..

La iscrizione permette di avere l'autorizzazione ad eseguire lavori per conto dei concessionari delle sepolture di volta in volta.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dal Responsabile del Servizio in riferimento all'entità e tipologia dei lavori da eseguire e sulla base di apposita delibera quadro della Giunta Comunale.

Il deposito cauzionale , da polizza fideiussoria con le condizioni di cui all'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016, costituisce versamento per far fronte agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

Le ditte concessionarie, sono tenute, all'atto della richiesta a comunicare al servizio cimiteriale i nominativi delle persone delegate ai lavori da effettuare.

In caso di cambiamento della ditta il concessionario dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio che prenderà atto della variazione.

Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati, in solido con il committente.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori e di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio.

Non è consentito l'esercizio di alcuna attività funebre nell'ora precedente la chiusura del Cimitero.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà disciplinare modifiche temporanee agli orari ed alle modalità per l'accesso delle ditte che intendono eseguire lavori nell'interno del Cimitero per conto dei concessionari di sepolture.

ARTICOLO 76 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private quali tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie debbono essere approvati dal Responsabile dello Sportello Unico per l'attività edilizia, su conforme parere del responsabile sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento oltre che in quello Regionale.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero massimo di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente la comunicazione al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia.

ARTICOLO 77 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di cui all'art. 75, a garanzia del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune può chiedere, anche in misura forfetaria, l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, il cui ammontare è determinato dal Responsabile del Servizio in riferimento all'entità e tipologia dei lavori da eseguire.

ARTICOLO 78 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, così come per legge, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 79 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni non lavorativi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 80 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato con apposita ordinanza del Sindaco. Fatto salvo le attività in ambito funebre, come precisato all'art. 76, è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Responsabile del servizio Edilizia.

ARTICOLO 81 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il Sindaco, con apposita ordinanza, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato dalle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 82 -VIGILANZA

Il responsabile del servizio, a mezzo della Polizia municipale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Il responsabile del servizio potrà impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il S.U.E. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari, e si dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 83 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

Il personale dipendente assegnato al Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto :

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 84 - FUNZIONI - AUTORIZZAZIONI

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite da D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nonché dall'art.15 della legge regionale n. 34/2008.

ARTICOLO 85 - DIVIETI - VIGILANZA

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all' interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

E' espressamente vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 16 della legge regionale n. 34/2008.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONE VARIE

ARTICOLO 86 - ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE LOCULI PER DEFUNTI CHE ABBIANO AVUTO IL CONIUGE O PARENTI DI 1°GRADO CONVIVENTI PORTATORI DI HANDICAP

Le salme dei defunti che abbiano avuto il coniuge o parenti di 1° grado conviventi portatori di handicap grave accertato ai sensi della Legge 104/1992 dalla competente Commissione Medica istituita presso l'Azienda ASL, verranno tumulate in loculi facilmente accessibili (1^ o 2^ fila).

Di tale concessione il Responsabile del Servizio terrà conto in fase di assegnazione della concessione.

ARTICOLO 87 - MAPPA

Presso gli Uffici Cimiteriali Comunali dovrà essere tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 88 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo Comune o concessa in uso, ogni edificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere, se possibile, almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 89 - REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine del documento di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 90 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, aggiornato con mezzi informatici.

L'ufficio dello Stato civile, sulla scorta del registro di cui all'art. 89, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 87.

ARTICOLO 91 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

ARTICOLO 92 – CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 34/08, i Comuni sono obbligati ad approvare le norme per i cimiteri per animali d'affezione.

Con il presente articolo, al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, è possibile autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi destinati appositamente alla sepoltura di spoglie di animali di affezione.

Facendo espresso riferimento al Capo V del Regolamento Regionale n. 8 del 11 marzo 2015 i progetti di costruzione sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.

I progetti sono approvati dal Consiglio Comunale e non potranno interessare in alcun modo le aree del Cimitero esistente destinato esclusivamente alla sepoltura di resti umani.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 93 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle Concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, se non diversamente previsto.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 94 - CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. , s'intende che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 95 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO – UFFICI COMUNALI

Spetta al Responsabile del Servizio, se non diversamente previsto, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno adottati dalla Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti normativamente di competenza del Responsabile del Servizio, del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Il Responsabile del Servizio è il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo che funge anche da delegato del Sindaco, se non diversamente indicato.

Il Settore Polizia Municipale provvede all'attività di vigilanza. Questa può essere disposta anche su richiesta degli Uffici comunali interessati.

L'Ufficio competente per la stesura degli atti di concessione è l'Ufficio Comunale dei Servizi Cimiteriali.

L'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni relative al trasposto di salme, di cadaveri e di resti mortali, al rilascio del passaporto mortuario ed altre attività di carattere amministrativo non rientranti nei compiti dei suddetti Settore o Uffici, è l'Ufficio Stato civile.

Viene fatta salva una diversa individuazione e distribuzione delle competenze in forza del Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali.

ART. 96 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 58, per le concessioni assegnate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 30/11/2003 e l'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le norme valide in generale per le concessioni fissate dal presente Regolamento;

2. Salvo quanto previsto dal precedente art. 58, per le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 30/11/2003, la durata è fissata come segue:

- a) in anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in anni 30 per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali costruite dal Comune;
- c) in anni 60 per i loculi costruiti dal Comune.

ARTICOLO 97 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE

MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 2 1 dicembre 1942, n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "*immemorale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Le concessioni rilasciate a tempo indeterminato dovranno essere trasformate in concessioni temporanee con durata di anni 99, soggette a rinnovo per una durata di anni 60.

ARTICOLO 98 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento al DPR 10/09/1990, n. 285, recante "*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*", ed alla legge 30/03/2001, n. 130, recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*", alla Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 ed alla legge regionale 15/12/2008, n. 34, recante "*Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*" ed al Regolamento Regionale 8/2015. In caso di contrasto prevale la norma di rango superiore.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 99 – SANZIONI

In caso di violazione alle norme del presente regolamento, si applicano le sanzioni da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 2.500,00. Per la determinazione ed irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e ss. mm.ii..

ARTICOLO 100 - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata ed in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento è inserito nel sito istituzionale del Comune al *link* "*Amministrazione Trasparente*".

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento:

- ☐ E' stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del..... con
deliberazione n, divenuta esecutiva in data... ..;
- ☐ E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal..... , a norma
dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000;
- ☐ È entrato in vigore il

Data

Il Segretario Generale

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig. Ciro Cataneo

ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

X è divenuta esecutiva il **25.11.2020**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

☐ è esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, **03.12.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

N. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **03.12.2020**

San Severo, **03.12.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, **03.12.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento:

- ☐ E' stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del **25.11.2020** con deliberazione n **42**, divenuta esecutiva in data **25.11.2020**;
- ☐ E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **03.12.2020**, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000;
- ☐ È entrato in vigore il **03.01.2021**

Data **07.01.2021**

Il Segretario Generale

f.to Dott. Vito Tenore
